



ALLEGATO "A" ALLA RACC. 15423



-ORGANIZZAZIONE UMANITARIA ONG BAMBINI NEL DESERTO ONLUS STATUTO

Indice

Articolo 1 - DENOMINAZIONE e SEDE	Pag. 2
Articolo 2 - PRINCIPI GENERALI	Pag. 2
Articolo 3 - FINALITA'	Pag. 2
Articolo 4 - ATTIVITA' SOCIALI	Pag. 3
Articolo 5 - FONTI DI FINANZIAMENTO	Pag. 3
Articolo 6 - I VOLONTARI	Pag. 4
Articolo 7 - I SOCI	Pag. 4
Articolo 8 - I DIRITTI DEI SOCI	Pag.4
Articolo 9 - I DOVERI DEI SOCI	Pag.5
Articolo 10 - PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO	Pag.5
Articolo 11 - GLI ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE	Pag.5
Articolo 12 - ASSEMBLEA DEI SOCI	Pag.6
Articolo 13 - ASSEMBLEA ORDINARIA	Pag.6
Articolo 14 - ASSEMBLEA STRAORDINARIA	Pag.7
Articolo 15 - CONSIGLIO DIRETTIVO	Pag.7
Articolo 16 - COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO	Pag.8
Articolo 17 - DECADENZA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO	Pag.8
Articolo 18 - PRESIDENTE	Pag.8
Articolo 19 - COMITATO DI SORVEGLIANZA	Pag.9
Articolo 20 - PATRIMONIO SOCIALE	Pag.9
Articolo 21 - BILANCIO CONSUNTIVO	Pag.9
Articolo 22 - DIVIETO DI RIPARTIZIONE DEGLI UTILI	Pag.10
Articolo 23 - SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE	Pag.10
Articolo 24 - DISPOSIZIONI FINALI	Pag.10

Foto Jura

[Handwritten signature]





Articolo 1 - DENOMINAZIONE e SEDE

Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana e in base all'articolo 32 e seguenti del d.Lgs 3 Luglio 2017 n.117, è costituita con sede in Modena, via Casoli n. 45, un'Associazione senza scopo di lucro che assume la seguente denominazione: "Bambini nel Deserto ODV" a partire dall'entrata in vigore del RUNTS, di seguito denominata semplicemente Associazione. Fino a questa data non sarà possibile utilizzare l'acronimo ODV. La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

Articolo 2 – PRINCIPI GENERALI

L'Associazione, apartitica e non confessionale, è un centro permanente di vita Associativa a carattere volontario e democratico le cui attività, svolte in modo spontaneo e gratuito, sono espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo.

Essa non ha alcun scopo di lucro anche indiretto ed opera per fini di solidarietà, altruismo e solidarietà sociale, l'attività di volontariato è svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, per l'esclusivo soddisfacimento di interessi collettivi ed presta la sua opera prevalentemente nei paesi del Terzo Mondo per svolgere attività di cooperazione e sviluppo, attraverso l'esercizio, in via esclusiva o principale e prevalentemente in favore di terzi, di una o più attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

Le attività dell'associazione e le sue finalità sono ispirate a principi di pari opportunità tra uomini e donne e rispettose dei diritti inviolabili della persona.

E' aperta a chiunque condivida i principi su cui l'Associazione si fonda.

L'Associazione non ha e non si presta ad avere rapporti di dipendenza da enti con finalità di lucro e non è collegata in alcun modo agli interessi di enti pubblici o privati, italiani o stranieri aventi scopo di lucro.

L'Associazione si avvale d'ogni strumento lecito che sia utile al raggiungimento degli scopi sociali, nel rispetto dei principi di correttezza, trasparenza, efficacia ed efficienza della propria azione ed opera nel settore della cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni.

Articolo 3 – FINALITA'

L'Associazione, con spirito solidaristico, si propone di svolgere attività di cooperazione e sviluppo volte a migliorare, in primo luogo, le condizioni di vita dei bambini e, di riflesso, quelle delle loro famiglie (di seguito denominati semplicemente Beneficiari) nei Paesi in Via di Sviluppo


Per la realizzazione di questi scopi l'Associazione svolge le seguenti attività:

- a) Sensibilizzare la collettività sulle condizioni di vita e sulle problematiche sociali dei Beneficiari;
- b) Predisporre strumenti e stimolare iniziative finalizzate a diffondere la cultura della solidarietà, della partecipazione, della pace e della sostenibilità;
- c) Sostenere e valorizzare il patrimonio culturale sia a fini di tutela delle identità culturali e dei beni storici e naturalistici dei Paesi interessati, che quale fonte di occupazione, di reddito e quindi di sviluppo dello stesso;
- d) Promuovere azioni per lo sviluppo e la tutela dei Diritti Umani fondamentali, nella dignità e nel valore della persona umana, nell'eguaglianza dei Diritti dell'uomo, della donna e del bambino promuovendo il progresso sociale finalizzato ad un migliore tenore di vita in un contesto di maggiore libertà.

Articolo 4 – ATTIVITA' SOCIALI

Per la realizzazione di questi scopi l'Associazione svolge le seguenti attività:

- a) Realizzare progetti e programmi di Cooperazione Internazionale nei PVS;
- b) Intervenire secondo competenze, risorse e capacità nelle Emergenze Umanitarie nei PVS;
- c) Produrre libri, materiale audio-visivo e organizzare incontri volti alla sensibilizzazione della cittadinanza italiana sulle attività e le criticità nei PVS in cui l'Associazione opera;
- d) Organizzare corsi di formazione per Volontari e Soci;
- e) Collaborare con altre associazioni, organizzazioni o privati che si prefiggono i medesimi obiettivi;





f) Ogni altra attività utile al raggiungimento degli scopi sociali.

Tutte le attività non conformi agli scopi sociali sono espressamente vietate.

Le attività dell'associazione sono svolte dall'Associazione prevalentemente tramite le prestazioni fornite dai propri aderenti e volontari.

Articolo 5 – FONTI DI FINANZIAMENTO

L'associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- a) quote associative;
- b) contributi pubblici e privati;
- c) donazioni e lasciti testamentari;
- d) rendite patrimoniali;
- e) attività di raccolta fondi;
- f) rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni;
- g) proventi da attività di interesse generale e da attività diverse ex art.6 del Codice del Terzo settore;
- h) ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo settore e di altre norme competenti in materia.

A partire dall'entrata in vigore del RUNTS, per l'attività di interesse generale prestata l'Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, salvo che tale attività sia svolta quale attività secondaria e strumentale nei limiti di cui all'art.6 del Codice del Terzo settore.

L'Associazione potrà organizzare attività di raccolta fondi e attività commerciali e produttive marginali per il raggiungimento dei fini istituzionali e per autofinanziamento fino all'entrata in vigore del RUNTS. Successivamente, le raccolte fondi potranno essere realizzate come previsto dall'art. 7 del Dlgs. 117/2017.

Articolo 6 – I VOLONTARI

L'Associazione svolge la propria attività di Interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

I Volontari sono le persone fisiche, che pur non essendo Soci, condividono i contenuti del presente Statuto e dei Regolamenti Interni dell'Associazione, le finalità e i metodi di lavoro dell'Associazione; per questo si impegnano a lavorare attivamente per lo sviluppo dei progetti e delle attività dell'Associazione stessa.

L'attività del Volontario non sarà retribuita in alcun modo, neppure dai Beneficiari.

Possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e dimostrate per l'attività prestata, previa documentazione ed entro i limiti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo dell'Associazione.

I Volontari debbono disporre di copertura assicurativa contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

Tutti i dati personali relativi al Volontario raccolti saranno trattati nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di riservatezza dei dati personali e saranno impiegati per le sole finalità dell'Associazione, previo assenso scritto del Volontario stesso.


L'Associazione iscrive in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

Articolo 7 – I SOCI

L'Associazione è composta da minimo 7 Soci persone fisiche o 3 ODV e il loro numero è illimitato. Possono altresì diventare soci altri ETS o enti non lucrativi, purché in numero inferiore al 50% delle ODV associate.

Possono presentare domanda di ammissione come Soci le persone fisiche e giuridiche che:

- a) Condividono le finalità e i metodi di lavoro dell'Associazione;
- b) Condividono e accettano i contenuti del presente Statuto e dei Regolamenti Interni dell'Associazione;
- c) Si impegnano a lavorare attivamente per lo sviluppo dei progetti e le attività dell'Associazione;



F. J. J. J.

[Handwritten signature]



d) Hanno dimostrato interesse e collaborazione fattiva, nonché continuativa, alle attività dell'Associazione

Per essere ammessi al ruolo di Socio è necessario essere presentati da un Socio dell'Associazione e presentare domanda di ammissione al Consiglio Direttivo, il quale si pronuncerà entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda di ammissione. L'aspirante socio può chiedere che sul rigetto si pronunci l'assemblea, ma non è ammesso il ricorso giurisdizionale.

Il Socio può rivestire un ruolo specifico di responsabilità, attribuito dal Consiglio Direttivo, secondo specifiche competenze, doti e capacità.

L'attività del Socio non sarà retribuita in alcun modo, neppure dai Beneficiari. Possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e dimostrate per l'attività prestata, previa documentazione ed entro i limiti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo dell'Associazione.

I Soci aderenti ai sensi del successivo Art. 9, che prestano la loro attività di volontariato per l'Associazione, debbono disporre di copertura assicurativa di cui all'art.7.

Tutti i dati personali relativi al Socio raccolti saranno trattati nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di riservatezza dei dati personali e saranno impiegati per le sole finalità dell'Associazione, previo assenso scritto del Socio stesso.

All'atto dell'ammissione il socio si impegna al versamento della quota di autofinanziamento annuale nella misura approvata dall'Assemblea Ordinaria.

Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi Soci nel Libro dei Soci.

Articolo 8 – I DIRITTI DEI SOCI

Tutti i Soci hanno il diritto:

- a) Di partecipare alle attività organizzate dall'Associazione;
- b) Di partecipare all'Assemblea con diritto di voto, garantendo la democraticità dell'Associazione;
- c) Se maggiorenni, di accedere alle cariche associative;
- d) Di prendere visione di tutti gli atti deliberativi e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione, con possibilità di ottenerne copia.

L'esercizio dei diritti di socio spetta solo ed esclusivamente a coloro che sono in regola con il pagamento della quota annuale.

Articolo 9 – I DOVERI DEI SOCI

I Soci devono:

- a) Collaborare attivamente allo sviluppo dell'Associazione e rispettare gli impegni di responsabilità presi con la medesima;
- b) Sono tenuti all'osservanza dello Statuto, dei Regolamenti Interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- c) Sono tenuti al pagamento della quota sociale annua;
- d) Non devono tenere comportamenti contrari all'interesse e all'immagine dell'Associazione;
- e) Devono, qualunque sia il loro ruolo all'interno dell'Associazione, mantenere un comportamento rispettoso, nei confronti degli altri associati e nei confronti dell'Associazione, dei suoi programmi, dei suoi ideali quando si trovano ad operare per conto dell'Associazione, sia all'interno della sede che nel corso delle spedizioni nei Paesi in Via di Sviluppo.
- f) Viene fatta salva ogni azione civile e penale nei confronti del Socio che trattenga indebitamente somme destinate all'Associazione e che in qualunque modo violi le normative civili e penali poste a tutela dell'integrità della stessa.

Articolo 10 – PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

Qualora un Socio non dovesse rispettare il presente Statuto o i Regolamenti Interni o le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi, potrà essere espulso dall'Associazione.

[Handwritten signature]





L'espulsione è deliberata dal Consiglio Direttivo, con voto a maggioranza assoluta dei suoi membri, non prima di aver sentito l'interessato e di aver valutato le sue osservazioni in merito.

Il Socio, a cui vengano contestati comportamenti passibili di espulsione, può richiedere che la decisione sia rimessa all'Assemblea dei Soci e può far ricorso all'autorità giudiziaria entro 6 mesi dalla comunicazione dell'esclusione.

Oltre alla espulsione di cui sopra, la perdita della qualità di Socio può avvenire per:

- a) Recesso volontario, in qualsiasi momento mediante comunicazione scritta da parte del Socio al Consiglio Direttivo; il recesso avrà decorrenza immediata;
- b) Decadenza, su decisione del Consiglio Direttivo, quando siano trascorsi sei mesi dal mancato versamento della quota sociale annuale di cui all'Art. 10.

Resta fermo l'obbligo del pagamento della quota sociale per l'anno in corso.

I Soci che cessano di appartenere all'Associazione non hanno diritto alla restituzione delle quote.

La quota sociale non è trasmissibile e non è rivalutabile. Sono escluse forme di partecipazione alla vita associativa puramente temporanee.

Articolo 11 - GLI ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a titolo gratuito, ad eccezione di quelle dell'organo di controllo che siano in possesso dei requisiti di cui all'art.2397, c.2, del Codice civile. A tutte le cariche può essere riconosciuto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Gli organi dell'Associazione sono:

- a) Assemblea dei soci;
- b) Consiglio direttivo;
- c) Presidente;
- d) l'organo di controllo, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.30 del Dlgs. 117/2017;
- e) l'organo di revisione, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.31 del Dlgs. 117/2017.

Articolo 12 – ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea è composta da tutti i Soci e può essere ordinaria e straordinaria. Ogni Socio potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro Socio con delega scritta riferita ad ogni specifica convocazione. Ogni associato può rappresentare fino a 3 associati e, nel caso in cui vi siano più di 500 soci, il numero delle deleghe attribuibili a ciascun socio è pari a 5.

L'Assemblea viene convocata dal Presidente dell'Associazione almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno tre membri del Consiglio Direttivo, o almeno un quinto dei Soci ne ravvisino l'opportunità.

L'Assemblea è convocata mediante avviso da affiggersi nei locali sociali almeno venti giorni prima della data fissata per la prima convocazione e con ogni altra forma di comunicazione ritenuta idonea (a mezzo notiziario periodico, per via telematica, ecc.).

La convocazione deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora dell'adunanza ed eventualmente la data, l'ora e il luogo della seconda convocazione che non può avere luogo lo stesso giorno della prima.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice-Presidente o, in assenza di questo ultimo, dal Consigliere più anziano di età ovvero da un Socio nominato dall'Assemblea stessa. Ogni volta che l'Assemblea si riunisce il Presidente nomina il segretario con il compito di verbalizzare.

Le votazioni avvengono di norma per alzata di mano, salvo il caso in cui le delibere riguardino singole persone o quando almeno un terzo dei Soci richieda la votazione a scrutinio segreto.

Federico Jucio

5



Articolo 13 – ASSEMBLEA ORDINARIA

I compiti dell'Assemblea Ordinaria sono:

- a) Approvare il bilancio consuntivo e preventivo;
- b) Eleggere, fra i Soci, i membri del Consiglio Direttivo;
- c) Esaminare i problemi di ordine generale e fissare le direttive per l'attività dell'Associazione, nonché approvare la relazione sulle attività sociali svolte nell'esercizio precedente, presentata dal Consiglio Direttivo;
- d) Approvare l'entità della quota sociale annua di cui all'Art. 8, su proposta del Consiglio Direttivo.

L'Assemblea in forma ordinaria e straordinaria è regolarmente costituita con la presenza di metà più uno dei soci.

In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti.

L'Assemblea ordinaria delibera validamente a maggioranza assoluta dei presenti aventi diritto su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

Articolo 14 – ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'Assemblea Straordinaria delibera sulle modificazioni dello Statuto, sulla sfiducia al Consiglio Direttivo (Art. 18), su fatti di straordinaria amministrazione e sullo scioglimento dell'Associazione.

Per lo scioglimento è necessario il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) dei Soci.

Articolo 15 – CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di 5 ad un massimo di 7 membri (Consiglieri) eletti dall'Assemblea dei Soci. I membri del Consiglio Direttivo devono essere scelti fra i Soci dell'Associazione.

I Consiglieri restano in carica per tre anni e sono rieleggibili.

Se un Consigliere intende dimettersi ne darà comunicazione al Presidente, il quale a sua volta provvederà a informare gli altri Consiglieri. Nel caso in cui a seguito delle dimissioni di un Consigliere, il numero dei membri non scenda sotto il minimo legale, il Consiglio Direttivo rimarrà in carica coi Consiglieri rimasti, fino alla sua scadenza.

Se il numero dei Consiglieri in carica diviene inferiore a 5 per qualsiasi causa, il Consiglio Direttivo provvede a nominare dei Consiglieri sostituti affinché il numero dei membri del Consiglio resti sempre almeno pari a 5. I Consiglieri sostituti sono scelti tra i Soci, i primi fra i non eletti, nelle ultime votazioni per il Consiglio Direttivo. I Consiglieri sostituti scadono alla prima riunione dell'Assemblea dei Soci, la quale provvederà a effettuare le nuove nomine. Se il numero dei Consiglieri in carica diviene inferiore a 3 per qualsiasi causa, il Presidente deve convocare l'Assemblea per la nomina di un nuovo Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni volta si renda necessario per deliberare su questioni di sua competenza. È convocato dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice-Presidente, oppure quando almeno i due terzi dei componenti del Consiglio Direttivo ne facciano richiesta. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

Il Consiglio Direttivo è convocato mediante avviso da affiggersi nei locali sociali almeno 10 giorni prima della data fissata, salvo caso di urgenza, oppure con ogni altra forma di comunicazione ritenuta idonea (a mezzo notiziario periodico, per via telematica, sul sito internet dell'Associazione, ecc.).

Le votazioni avvengono di norma per alzata di mano, salvo il caso in cui le delibere riguardino singole persone o quando almeno un terzo dei consiglieri richieda la votazione a scrutinio segreto.

Articolo 16 – COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è l'organo che gestisce l'Associazione e ad esso spettano tutti i compiti e i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione che le leggi e il presente lo Statuto non attribuiscono ad altri organi dell'Associazione (Assemblea e Presidente).

In particolare, i compiti del Consiglio Direttivo sono:

- a) Eleggere, tra i suoi membri;
- b) Il Presidente dell'Associazione;





- c) Il Vice-Presidente dell'Associazione;
- d) Il Tesoriere dell'Associazione, che gestisce le entrate e le uscite dell'Associazione, che si occupa della tenuta e dell'aggiornamento dei libri contabili e della stesura della bozza di bilancio consuntivo;
- e) Proporre l'entità della quota sociale, deliberata dall'Assemblea Ordinaria;
- f) deliberare la proposta di bilancio preventivo e consuntivo, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Ordinaria;
- g) Deliberare sulla ammissione di nuovi Soci;
- h) Deliberare sull'espulsione di Soci, nei casi previsti dall'Art. 11, comma 1;
- i) Predisporre e deliberare i Regolamenti Interni;
- l) Promuovere l'attività assistenziale, sociale, solidaristica dell'Associazione in conformità ai principi contemplati dall'Art. 2 e dall'Art. 3 del presente Statuto;
- m) Formulare programmi dettagliati nel rispetto delle priorità e degli obiettivi indicati dall'Assemblea;
- n) Stabilire in quale misura avvalersi di collaboratori e dipendenti remunerati, nei limiti previsti dall'art 33 del Codice del Terzo Settore.

Articolo 17 – DECADENZA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Ciascun consigliere, o l'intero Consiglio Direttivo, cessano per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie, o per sfiducia nei loro confronti espressa dall'Assemblea Straordinaria.

Articolo 18 - PRESIDENTE

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo, fra i propri membri, con maggioranza dei 2/3 degli aventi diritto. Resta in carica, salvo dimissioni volontarie, per un periodo di anni 3 ed è rieleggibile.

Il Presidente presiede il Consiglio Direttivo, nonché l'Assemblea dei Soci.

Il Presidente è il Legale Rappresentante dell'Associazione ed è titolare delle seguenti deleghe:

- a) a responsabilità della conservazione dei dati personali, ai sensi della normativa vigente in materia;
- b) a responsabilità sulla sicurezza dei luoghi di lavoro in base alla L. 626/94 e al D.Lgs. 242/96;
- c) a nomina di avvocati per le questioni di carattere legale, riguardanti l'Associazione, a spese dell'Associazione medesima;
- d) In caso di sua assenza o impedimento le sue mansioni spettano al Vice-Presidente o ad un consigliere all'uopo delegato;
- e) Il Presidente attua le deliberazioni del Consiglio Direttivo e, in caso d'urgenza, ne assume i poteri, salvo chiedere la ratifica dei provvedimenti adottati, da parte del Consiglio stesso, il quale allo scopo sarà convocato con la massima sollecitudine;
- f) La carica di Presidente cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per sfiducia nei suoi confronti espressa dal Consiglio Direttivo con voto a maggioranza dei 2/3 degli aventi diritto.


Articolo 19 - ORGANO DI CONTROLLO E REVISORE LEGALE

Nel caso in cui siano superati i limiti previsti dagli artt. 30 e 31 Dlgs. 117/2017 e ne sia quindi obbligatoria la nomina, il Consiglio Direttivo convoca l'assemblea per la nomina dell'Organo di Controllo e del Revisore Legale.

L'Organo di Controllo è formato da tre membri, che possono anche non essere soci, di cui almeno uno deve avere i requisiti di cui all'art. 2397 comma secondo C.C..

Il Revisore dei Conti è organo monocratico e deve essere iscritto nell'apposito registro. Qualora un membro dell'organo di controllo siano iscritti al registro dei revisori, questi può altresì svolgere la funzione di revisori legali dei conti, nel caso in cui non sia a tal fine nominato un soggetto incaricato. Nel caso in cui più di un membro dell'Organo di Controllo sia revisore dei conti, l'Assemblea nomina quello incaricato della revisione obbligatoria.

Entrambi gli Organi durano in carica 4 anni, sono rieleggibili e, nel caso in cui non vi siano più i requisiti





dell'obbligatorietà previsti per legge, decadono immediatamente, senza necessità di alcuna comunicazione.

Articolo 20 – PATRIMONIO SOCIALE

La dotazione patrimoniale dell'Associazione costituisce il fondo comune della stessa.

Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale è costituito dalle entrate di cui all'art.6.

Articolo 21 – BILANCIO CONSUNTIVO

L'esercizio sociale va dal 01 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il bilancio consuntivo – nel quale devono essere riportate tutte le donazioni, i contributi e i lasciti ricevuti – è predisposto, in tempo utile, dal Tesoriere ed approvato dall'Assemblea Ordinaria, convocata entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Articolo 22 – DIVIETO DI RIPARTIZIONE DEGLI UTILI

E' assolutamente esclusa qualsiasi forma di ripartizione di utili, avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate fra i Soci, i Volontari, i lavoratori ed i membri degli Organi sociali.


Articolo 23 – SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio netto residuo, dedotte le passività, è destinato dall'Assemblea ad altre organizzazioni senza scopo di lucro operanti in analogo settore.

Articolo 24 – DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non previsto dal presente Statuto, valgono le norme Dlgs. 117/2017, della e delle altre leggi vigenti, nonché le disposizioni dei Regolamenti Interni dell'Associazione.

VISTO PER INSERZIONE
MONTIGNOSO G 20.7.2019



Roberto Juan

[Handwritten signature]